

Le novità normative e di prassi di Giugno

IN PRIMO PIANO

Proroga al 31 dicembre 2024 per Decontribuzione Sud

La Commissione europea ha autorizzato il prolungamento di altri sei mesi della Decontribuzione Sud, l'agevolazione che riconosce uno sgravio contributivo del 30% a sostegno dell'occupazione nel Mezzogiorno, in deroga alla normativa in materia di aiuti di stato concessa ai sensi del Quadro temporaneo di crisi e transizione per la guerra tra Russia e Ucraina. Lo comunica il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con una nota. La misura è stata prevista fino al **2029**, ma, come noto, per diventare operativa ha bisogno dell'**autorizzazione** da parte della **Commissione UE**, in quanto rientra nell'ambito degli aiuti di Stato. Il via libera della Commissione europea alla Decontribuzione Sud è arrivato il 25 giugno e porta con sé, oltre all'estensione sino al 31 dicembre 2024 della durata dell'esonero contributivo, anche l'aumento del budget della misura di 2,9 miliardi di euro, con un bilancio complessivo che passa da 11,4 miliardi a 14,3 miliardi di euro, riconosciuto per le assunzioni realizzate entro il 30 giugno 2024. La proroga era particolarmente attesa dal mondo delle imprese e dalle parti sociali visto il grande successo ottenuto dall'agevolazione.

GAZZETTA UFFICIALE

Codice di condotta per i contribuenti aderenti all'adempimento collaborativo

Publicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024** il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024**, con l'approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Il codice di condotta è finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il codice di condotta, così come sottoscritto, è tacitamente rinnovato per tutti gli anni di imposta successivi qualora non sia comunicata la volontà del contribuente di non permanere nel regime collaborativo.

Si tratta di un elenco di doveri che entrambe le parti sono tenute a osservare nel segno di una reciproca fiducia e trasparenza. I soggetti già ammessi al regime hanno tempo fino al 5 ottobre 2024 (120 giorni successivi dall'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 7 giugno) per sottoscrivere il codice.

Il codice prevede, in primo luogo, obblighi precisi in capo all'Agenzia, a partire dai principi di collaborazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con il contribuente. Per esempio, si prevede che l'azione amministrativa si svolga con il minor aggravio possibile a carico degli interessati e vengano sanciti sia l'obbligo del segreto d'ufficio sulle informazioni concernenti l'azienda acquisite nell'istruttoria sia i limiti del loro utilizzo.

Trasparenza, oltre che un comportamento etico, sono tra i doveri richiesti al contribuente, così come l'impegno a perseguire una bassa propensione al rischio fiscale quanto piuttosto una sua efficace gestione in parallelo alla realizzazione della *tax compliance*. Anche per il contribuente si delineano indicazioni concrete: per esempio, l'impegno a non realizzare investimenti in Paesi o territori a bassa fiscalità privilegiata con lo scopo esclusivo o prevalente di ottenere un vantaggio fiscale, ma solo per scopi commerciali genuini supportati da solide ragioni economiche o, ancora, l'impegno a istituire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali.

[Lavoratori agricoli, determinazione retribuzioni medie giornaliere 2024 Approvazione della metodologia sul concordato preventivo biennale](#)

INPS

[Quadro RR "Redditi 2024-PF": le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi](#)

Fornite dall'**Inps** le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2024-PF" per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti e lavoratori sportivi dilettantistici, che devono effettuare il versamento dei relativi contributi entro il 1° luglio prossimo. Lo rendo noto lo stesso istituto con la [circolare n. 72](#) del 14 giugno scorso, in cui ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi: entro il 1° luglio 2024 o entro il 31 luglio 2024 per coloro che si avvalgono della rateazione per i versamenti a saldo per l'anno 2023 e primo acconto per l'anno 2024, ed entro il 2 dicembre 2024 per il secondo acconto 2024. Chi sceglie la rateazione deve applicare sulle somme dovute la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Il documento di prassi - dopo aver illustrato le modalità di compilazione della Sezione I dedicata ai contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali e della sezione II dedicata ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata - si sofferma sulla Sezione III rivolta "ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che producono reddito ai sensi dell'art. 53 del

TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata”. In precedenza, l’Istituto aveva fornito indicazioni con la [circolare n. 88/2023](#). Per i soggetti che esercitano più attività, compreso il lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi derivanti da attività non sportive, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo. Indicate, poi, le modalità di denuncia dei contributi nei vari quadri di riferimento. Il contribuente privo di altra forma di previdenza obbligatoria è soggetto al pagamento dell’aliquota aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche, applicata sulla totalità dei compresi al netto della franchigia. L’aliquota totale per l’anno di imposta 2023 è pari a 26,23%. Invece, per i lavoratori coperti da altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o di reversibilità, l’aliquota è del 24% ai fini della tutela IVS.

[**Autonomi e liberi professionisti: esiti controlli su esonero parziale dei contributi previdenziali**](#)

[**Malattia intermittenti: nuovo codice tipo lavoratore**](#)

[**Fondo solidarietà Trentino: istanze AIS con OMNIA IS**](#)

[**Assunzione donne vittime di violenza: ecco le istruzioni per l’esonero contributivo**](#)

[**Assegno di inclusione: rilascio nuove funzionalità**](#)

[**Compensi parasubordinati: le istruzioni per l’uso dei codici e relative aliquote**](#)

[**Contratti solidarietà: come esporre le quote di sgravio in UniEmens**](#)

[**Omesso versamento contributivo: dal 12.06 interessi meno cari**](#)

[**Domande AIS del FIS, dal 1°luglio solo tramite OMNIA IS**](#)

[**“Pensami”:** online la versione aggiornata del simulatore Inps](#)

[**Crisi industriale complessa, le indicazioni per CIGS e mobilità in deroga**](#)

[**AUU: nuove funzioni per gestire la maggiorazione per nuclei vedovili**](#)

[**Cassetto previdenziale: nuova funzionalità**](#)

[**Indennità discontinuità lavoratori spettacolo: istanze di riesame entro il 16.7**](#)

[**Malattia marittimi: bonus adjustment - gross up rientra nel computo della RMGG**](#)

[**Pace contributiva 2024/2025: come richiedere il riscatto**](#)

[**Professionisti e titolari reddito da arti: obbligo iscrizione Gestione separata**](#)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Maxi deduzioni per le assunzioni a tempo indeterminato

Al via la maxi-agevolazione fiscale per le imprese e i professionisti che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pubblicato il 26 giugno scorso, il decreto del **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente le modalità di attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che dispone, per il 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione, elevabile di un ulteriore 10% per i lavoratori svantaggiati individuati nell'Allegato 1 del citato Decreto legislativo. Una deduzione applicabile esclusivamente ai fini IRPEF e IRES. Nel dettaglio, il provvedimento – composto da 6 articoli – elenca all'art. 3 i soggetti beneficiari della maggiorazione, includendo le entità elencate nell'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni. L'agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l'attività per 365 giorni prima del periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 o 366 giorni se il periodo di imposta include il 29 febbraio. Sono escluse, invece, le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale. Nell'articolo successivo è specificato che la maggiorazione in oggetto è prevista “se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023” è superiore al numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell'anno precedente. Sono inclusi nel calcolo dell'incremento le conversioni di contratti a tempo determinato in indeterminato, mentre non è considerato il personale assunto per stabili organizzazioni all'estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo. L'art. 5 stabilisce che, ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo del personale da assumere è “pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal C.E. ex art. 2425 c.c.) e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023”.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Rapporto biennale parità di genere: online il modello telematico](#)

Online sul sito del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. A renderlo noto lo stesso Dicastero con una [comunicazione](#) sul proprio portale nella quale specifica che da quest'anno viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello. Per quanto riguarda l'invio del Rapporto, questo resta fissato al 15 luglio, come già evidenziato dallo stesso Ministero con propria [nota](#) del 10 aprile. Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche, per le quali sia richiesta la presentazione del Rapporto biennale, potranno produrre copia

di quello già presentato con riferimento al biennio 2020/2021, integrando la documentazione con il rapporto biennale 2022/2023 entro il 15 luglio. Le nuove modalità di redazione del rapporto sono state definite con il decreto interministeriale del 3 giugno scorso.

[Disoccupazione e doppia attività: le Faq del Ministero del Lavoro](#)

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

[Somministrazione, appalto e distacco illeciti: così le sanzioni](#)

Fornite le indicazioni operative sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR), convertito dalla Legge n. 56/2024, che modificano il regime sanzionatorio per somministrazione, appalto e distacco illeciti. In particolare, il citato articolo 29, al comma 4, ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena dell'arresto o dell'ammenda. Lo comunica l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con la **nota** n. 1091 del 18 giugno scorso in cui fornisce alcune precisazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti. Per determinare correttamente l'importo delle ammende, bisogna tenere in considerazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 445, lett. d), n. 1, L. n. 145/2018. Disposizione modificata solo in parte dal D.L. n. 19/24, con l'aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero. Tale maggiorazione – si legge nella nota – si applicherà “anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/24”. Considerato poi che “a eccezione dell'ipotesi di attività di intermediazione non autorizzata a scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell'arresto è alternativa a quella dell'ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria secondo il D.Lgs. n. 758/1994”. La quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto anche di quanto stabilito dal nuovo comma 5-*quinquies* dell'articolo 18, così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/24. Disposizione che prevede che l'importo delle pene pecuniarie non possa essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro. Soglie minime e massime che andranno applicate ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all'appalto e al distacco illeciti, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'Ispettorato precisa, quindi, che “in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l'importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia”, la quale dovrà essere ridotta a un quarto e sarà pari ad euro 1.250. Nella nota viene trattato anche il regime della recidiva: il D.L. n. 19/2024 ha introdotto, all'articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 “un nuovo comma 5-*quater*” che aumenta gli importi delle sanzioni del 20% nei casi in

cui il datore di lavoro abbia già ricevuto sanzioni penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. A chiudere la nota, le aggravanti per sfruttamento dei minori, non modificate dal D.L. n. 19/24, e che prevedono “la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda aumentata fino al sestuplo”.

[Somministrazione, appalto e distacco illeciti: il regime intertemporale delle nuove sanzioni](#)

[INL: definita la task force “Lavoro sommerso”](#)

INAIL

[Durc: online il nuovo servizio INAIL “Simulazione regolarità contributiva”](#)

Al via il nuovo servizio di “Simulazione della regolarità contributiva” Inail. Lo comunica lo stesso Istituto con **[le istruzioni operative del 6 giugno scorso](#)**, in cui illustra, in attuazione della legge delega n. 160/2023, la possibilità di verificare in via anticipata e su base volontaria, la regolarità contributiva fino a 15 giorni d’anticipo rispetto alla scadenza del Durc. Il servizio, utilizzabile sia in presenza di Durc in corso di validità che in caso di documento scaduto, permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione sul fronte degli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel primo caso, “la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso”. In caso di assenza di Durc in corso di validità, invece, “la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima”. L’esito della simulazione sarà “Regolare”, quando non è rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione. Oppure, potrà risultare “Da verificare”, nel caso in cui per il codice fiscale è rilevata la presenza di possibili irregolarità e sarà necessario contattare la sede competente per le opportune verifiche. Il nuovo servizio, specifica l’Inail, è disponibile, sul sito dell’Istituto nella sezione “Manuali operativi”.

[Bando Bric 2024, istanze entro il 1° luglio](#)

[Bando ISI 2023: disponibile l’indirizzo dello sportello informatico](#)

[Inail, ecco i tassi per premi e sanzioni](#)

[Bando ISI 2023: pubblicati gli elenchi provvisori no click day](#)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

[Contratti di sviluppo transizione ecologica: così le domande di agevolazione](#)

Possibile per le imprese presentare istanza allo Sportello Invitalia per accedere alle agevolazioni per gli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica, attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo. È stato infatti pubblicato sul sito del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** il [decreto direttoriale 14 giugno 2024](#) che disciplina termini e modalità di invio delle domande e i criteri di accesso ai contratti di sviluppo “Net Zero, Rinnovabili e Batterie” per oltre 1,7 miliardi di euro. Cifra derivante dai fondi del PNRR per agevolare la transizione energetica, su cui a marzo era arrivato il via libera dell’Unione Europea sulla base del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato. Come riporta il Dicastero in una [nota](#), il 40% delle risorse sono destinate a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Almeno 308,6 milioni di euro sono destinati a programmi di sviluppo concernenti le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche, e non meno di 205,1 milioni a quelli riguardanti le batterie. I programmi, nello specifico, dovranno avere a oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo industriale o di sviluppo per la tutela ambientale ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla produzione di batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Ma anche programmi di sviluppo per la produzione di componenti chiave e il recupero delle materie prime critiche specificate nel decreto.

[Crediti d’imposta transizione 4.0: pubblicati i modelli di certificazione](#)

[R&S e innovazione: disponibili i nuovi moduli di comunicazione](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE

[Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno: al via le domande](#)

Approvato dall'**Agenzia delle Entrate** il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (art. 16 del D.L. n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023). Così come le istruzioni per la compilazione e l'invio della comunicazione. Come disposto dal decreto 17 maggio 2024 del Ministro degli affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, i soggetti interessati potranno inviare le domande per accedere all'agevolazione fino al prossimo 12 luglio, comunicando l'ammontare delle spese ammissibili - sostenute dal 1° gennaio 2024 - e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Nel provvedimento dell'Erario n. 262747/2024 (e anche nel comunicato stampa diffuso l'11 giugno), si legge che la comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest'anno potrà essere inviata dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni esclusivamente in via telematica tramite il software "ZES UNICA", disponibile sul sito dell'Agenzia dal 12 giugno. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione. Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni – ha chiarito ancora l'Amministrazione finanziaria – viene emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d'imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione e per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche. Dal prossimo 31 luglio ed entro il 17 gennaio 2025, inoltre, per poter utilizzare il credito d'imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione, oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non siano state ricevute le relative fatture elettroniche o non sia stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione. In caso di molteplici invii, le Entrate ricordano che l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

[Dichiarazione IVA periodo d'imposta 2023: come sanare omissioni o errori](#)

[Emissione e-fatture tramite SdI: modifiche al provvedimento n. 527125/2018](#)

[Applicazione ISA per periodo d'imposta 2023](#)

[Modello 730/24 a rimborso: ecco i criteri per i controlli](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

[Crediti d'imposta: preclusa la compensazione per debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro](#)

Sui debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 100.000 euro, si applica il divieto di compensazione dei crediti d'imposta, inclusi quelli di natura agevolativa, anche derivanti da bonus edilizi. Questo è il principio espresso dall'**Agenzia delle Entrate**, nella risposta a interpello n. 136/2024, con la quale ha fornito chiarimenti a una società con dei contenziosi con l'Erario per i quali erano state iscritte a ruolo somme superiori a 100.000 euro e che disponeva di alcuni crediti d'imposta (tra questi, alcuni derivanti dal c.d. Superbonus). La stessa società riteneva che su questi importi non operasse il divieto di compensazione previsto dall'art. 37, comma 49-*quinquies*, del D.L. n. 223/2006, introdotto dall'art. 1, comma 94, della legge n. 213/2023 per qualsiasi tipologia di credito. L'Agenzia, però, non ha condiviso la soluzione interpretativa della società e ha ricordato quanto previsto in materia dal D.L. n. 39/2024, convertito nella legge n. 67/2024. Dal 30 marzo, infatti, l'uso in compensazione dei crediti d'imposta per importi complessivamente superiori a 10.000 euro (e per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento, non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione) è sospeso fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli e carichi. Dal 1° luglio, inoltre, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi superiori a 100.000 euro affidati, tra gli altri, ad agenti della riscossione è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Previsione che non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

[Superbonus: spesa sostenuta con l'ordine di pagamento alla banca](#)

[Sì all'agevolazione dopo lo scarto e il rinvio della fattura allo SdI](#)

[Sì alla compensazione crediti da Super ACE senza apposizione del visto](#)

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Rottamazione quater: alla cassa il 31 luglio per la quinta rata

Appuntamento al prossimo 31 luglio con il versamento della quinta rata della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. Rottamazione quater) introdotta dalla legge n. 197/2022. Fermi restando i consueti cinque giorni di tolleranza per cui il pagamento risulta tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2024. Come si legge in un **comunicato** dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, l'ultima rata dell'anno andrà saldata entro il 30 novembre, secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella **comunicazione delle somme dovute**, consultabile nella propria area riservata insieme ai moduli per il versamento. Per i soggetti con la residenza, la sede operativa o legale nelle Regioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023, invece, la scadenza per il versamento della quarta rata della definizione agevolata è fissata al 31 agosto (visti i consueti 5 giorni di tolleranza, al 5 settembre), alla luce della legge n. 100/2023. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. L'Ente di Riscossione, infine, ha precisato che il contribuente che intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute può utilizzare il servizio "**ContiTu**".

ISTAT

TFR - Coefficiente di rivalutazione

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di aprile** che è pari a **119,3**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di aprile** è di **0,752313%**.